



Borgo dell'anno 2007



I più bei borghi della Terra



Destinazione Italiana Vincente Edizione 2010



COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI - ISTITUZIONE DELLA DE.CO.

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N.8 DEL 23.01.2023

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 25 DEL 31.07.2023



ARTICOLO 1 – Istituzione del Marchio

Il Comune di Monte Isola istituisce e gestisce il marchio collettivo geografico definito “Denominazione Comunale di Monte Isola”. Il territorio di afferenza è l’intero comune di Monte Isola.

Il presente Regolamento definisce le condizioni per la concessione del marchio, di proprietà comunale. Ai soggetti che possiedono i requisiti previsti dal Regolamento viene concesso in uso il Marchio come da allegato (allegato A).

Il proprietario del marchio ne concede l’uso e sovrintende al corretto utilizzo dello stesso a chi ne faccia richiesta, nel rispetto dei criteri e delle modalità sotto riportate.

Il marchio trasmette il messaggio principale di caratteristica dei prodotti e delle origini dei medesimi e garantisce i consumatori in ordine alla provenienza e alla loro fabbricazione. Le aziende devono svolgere la loro attività all’interno dell’area geografica identificata dal marchio, rappresentata dai confini territoriali del Comune di Monte Isola. Nel caso di imprese con più unità locali, le produzioni o i servizi per i quali può essere utilizzato il marchio sono solo quelle prodotte o prestati dalle unità ricadenti nell’area geografica citata.

ARTICOLO 2 – Prodotti e servizi connessi al Marchio

Le imprese o i soggetti che intendano utilizzare il marchio collettivo dovranno inoltrare specifica istanza di licenza al sindaco del Comune di Monte Isola in carta semplice, corredata dalla autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 6. La richiesta viene inoltrata per mezzo di lettera che verrà protocollata oppure via posta elettronica certificata.

Dietro approvazione esplicita del proprietario del marchio, il richiedente può apporre il logo ai prodotti, afferenti alla classe 29 della cosiddetta classificazione di Nizza: carne conservata e pesce conservato come previsto dall’art. 157 comma 1 bis lett. h). Può richiedere l’utilizzo del marchio chiunque, purché l’uso dello stesso sia conforme ai principi della correttezza professionale e quindi limitato alla funzione di indicazione di provenienza ex art 11, c. 4 del D. Lgs. 30 del 2005.

Come previsto dall’art. 157 comma 1 bis lett. i) del D. Lgs. 30 del 2005 (novellato) qualsiasi soggetto i cui prodotti prevengano dal Comune di Monte Isola ha diritto sia a fare uso del marchio, sia a diventare membro della associazione, purché siano soddisfatti tutti i requisiti di cui al presente Regolamento.

Il processo produttivo all’interno del Comune di Monte Isola non può essere limitato alla sola attività di confezionamento, ma deve prevedere almeno l’intero processo produttivo (con esclusione dell’allevamento di animali).

I prodotti devono essere ottenuti nel rispetto delle prescrizioni e delle modalità previste, per ciascuno di essi o del relativo gruppo di appartenenza, dal presente Regolamento ovvero dagli appositi Disciplinari di produzione specifici adottati con separata delibera della Giunta comunale ex art. 36 dello Statuto vigente.

La funzionalità del marchio si intende effettiva anche nel caso di adesione di un solo licenziatario.

A ciascun richiedente a cui viene concesso l’uso del marchio viene conferito un numero progressivo che può essere utilizzato in etichettatura con la dizione “Autorizzazione del (data) numero X”.

Il Comune di Monte Isola provvede a mantenere aggiornato l’elenco dei licenziatari del marchio.”

ARTICOLO 3 – Requisiti qualitativi

Il marchio collettivo con indicazione di origine “Denominazione Comunale di Monte Isola” può essere concesso in uso per prodotti alle imprese e/o ai soggetti che, conformemente al presente Regolamento, rispondano a determinati requisiti qualitativi e si obbligano al rispetto delle normative



Borgo dell'anno 2007



I più bei borghi della Terra



Edizione 2010



COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

cogenti in materia di sicurezza alimentare, benessere animale, tutela ambientale, etichettatura, sicurezza sul lavoro.

Il marchio trasmette il messaggio principale di indicazione di qualità dei prodotti e delle origini dei medesimi.

ARTICOLO 4 – Collocazione del logo

Le imprese e i soggetti che otterranno la licenza d'uso del marchio si obbligano, per i prodotti interessati, a riportare in apposito spazio il logo-marchio di cui all'art. 1 e a rispettare quanto stabilito dalla vigente normativa in proposito e in materia di etichettatura.

La posizione del logo e le dimensioni dello stesso differiscono in base alla natura del prodotto e comunque si intendono collocabile in zona ben visibile.

ARTICOLO 5 – Verifiche e controlli

Il controllo del possesso dei requisiti e del rispetto delle condizioni prescritte dal presente Regolamento e di quelli specifici compete al titolare del marchio.

Il titolare, per l'esame e la valutazione delle domande di concessione d'uso del marchio e per il puntuale controllo della sussistenza di tutti i requisiti di cui al presente Regolamento ed a quelli specifici, provvede direttamente ovvero per il tramite di soggetti pubblici o privati, all'uopo individuati.

All'esito positivo, l'Ente titolare autorizza l'uso del marchio e concede la licenza d'uso con apposito decreto adottato dal Dirigente comunale entro dieci giorni dalla data di ricezione della domanda. Nel caso non vi sia una comunicazione scritta entro tale termine, la richiesta all'autorizzazione dell'uso del marchio si ritiene accettata.

L'Ente titolare, nel periodo di validità della licenza d'uso del marchio, potrà svolgere, direttamente o tramite i soggetti terzi, adeguati controlli nei luoghi di produzione o di prestazione dei servizi.

I verificatori ne verbalizzano gli esiti e qualora rilevino usi non autorizzati o in violazione delle disposizioni del presente Regolamento e/o di quelli specifici, redigono processo verbale di accertamento con annotazione delle eventuali osservazioni della parte interessata.

All'esito, l'Ente titolare potrà assumere i provvedimenti e/o le sanzioni ritenute opportune.

ARTICOLO 6 – Diritti e doveri del licenziatario del marchio

I licenziatari sono tenuti a ottemperare ai dettami del presente Regolamento, cioè:

- Osservare il presente Regolamento e i successivi Disciplinari di produzione;
- Assoggettarsi alle verifiche periodiche;
- Adempiere alle azioni correttive e delle non conformità eventualmente rilevate;
- Utilizzare il marchio esclusivamente per i prodotti per i quali è stato rilasciato;
- Utilizzare il marchio senza apporvi alcuna modifica di forma o colore;
- Non compiere atti che possano danneggiare il buon nome degli utilizzatori del marchio;



- g. Cessare l'utilizzo del marchio qualora termini il rapporto di disponibilità dello stesso sia per rinuncia sia per revoca;
- h. Ritirare dal commercio a proprie spese eventuali prodotti recanti il marchio non conformi ai dettami del Regolamento o dei Disciplinari.

È inoltre obbligo dichiarare con tempestività al sindaco del Comune di Monte Isola pro tempore ogni cambiamento delle proprie condizioni di produzione, lavorazione o commercializzazione che potrebbero condurre a un cambiamento dei presupposti per la disponibilità del marchio.

ARTICOLO 7 – Requisiti di onorabilità e sanzioni

In ragione della forte connotazione etica alle basi della creazione del marchio, che vuole costituirsi come strumento per la promozione del territorio, garantire i consumatori in ordine alla provenienza e all'elevato livello qualitativo dei prodotti ricadenti nell'ambito del marchio, i richiedenti l'uso del marchio devono possedere requisiti di onorabilità come l'assenza di sentenza penale definitiva per reati contro la pubblica amministrazione o per riciclaggio, ricettazione, usura, sequestro di persona. Inoltre nelle società richiedenti non possono far parte persone che abbiano commesso illeciti o reati paesaggistici o ambientali.

La revoca dell'uso del marchio si applica in caso di fallimento o cessazione dell'attività, del rilevamento di gravi non conformità o a seguito di più ammonizioni.

Le ammonizioni sono applicate in caso di rilevamento di non conformità lieve da parte di coloro che hanno il compito di controllare ex art. 4 del presente Regolamento.

ARTICOLO 8 – Utilizzazione del marchio per usi promozionali e obiettivi

Il marchio "Denominazione Comunale di Monte Isola" può essere utilizzato per materiale promozionale, informativo, biglietti da visita o di identificazione delle aziende, brochure aziendali, presentazioni, documenti, pubblicità e sito web aziendale, cartelli ed insegne dell'impresa, veicoli aziendali quali autovetture, camion e furgoni che abbiano diretto legame con l'attività tutelata dal marchio stesso.

Tra gli obiettivi dell'istituzione della Denominazione Comunale vi sono il miglioramento dei processi aziendali verso una migliore sostenibilità ambientale ed una valorizzazione delle tecniche tradizionali, e la creazione di nuove opportunità di lavoro afferenti i profili professionali relativi ai prodotti oggetto della tutela e valorizzazione.

L'uso del marchio da parte dei licenziatari non prevede il versamento di alcun corrispettivo al Comune di Monte Isola fino al 31 dicembre 2025. Entro quella data verranno stabilite le somme annuali da versare finalizzate alla gestione ordinaria del marchio.

ARTICOLO 9 – Recesso del licenziatario

Il licenziatario può in ogni momento recedere dal contratto di concessione d'uso del marchio, mediante esplicita comunicazione scritta che deve essere inviata al Comune di Monte Isola a mezzo lettera che verrà protocollata o posta elettronica certificata.

L'operatività del recesso decorre dal momento della avvenuta ricezione della comunicazione.

A seguito del recesso o della revoca il licenziatario viene cancellato dall'elenco dei licenziatari e cessa altresì ogni suo diritto all'utilizzo del marchio.

ARTICOLO 10 – Coordinamento



Borgo dell'anno 2007



I più bei borghi della Terra



Destinazione Italiana Vincente
Edizione 2010

COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

Il Comune di Monte Isola si potrà avvalere della collaborazione di privati, di Associazioni di categoria, di altri Enti o dei Consorzi di promozione del territorio per diffondere il marchio e per progettare specifiche azioni di valorizzazione del marchio come previsto dall'art. 10, c. 4, dello Statuto.

La disponibilità delle Associazioni di categoria e dei Consorzi nel coadiuvare l'Ente in tale attività promozionale esige l'impiego da parte delle singole imprese beneficiarie del marchio ad una partecipazione attiva alle azioni collettive di valorizzazione che saranno poste in essere.

ARTICOLO 11 – Catalogo dei prodotti

Per promuovere e sostenere i prodotti tutelati dal marchio collettivo il Comune realizzerà un catalogo dei prodotti contenente le schede tecniche e le informazioni relative all'azienda, al produttore, ai luoghi e modalità di vendita, ai servizi offerti. Ciò verrà reso operativo compatibilmente con le dotazioni di bilancio.

ARTICOLO 12 – Diffusione del regolamento

Il Comune assicurerà la più ampia diffusione del presente Regolamento, per favorirne la migliore conoscenza da parte dei cittadini, delle imprese, delle istituzioni e delle associazioni di categoria anche al fine di garantire condizioni di parità tra gli operatori interessati.



ALLEGATO "A" - MARCHIO DE.CO. MONTE ISOLA

